

**Data:** 14 luglio 2022, 20:47:15  
**Da:** marcocorno <marcocorno@pec.it>  
**A:** presidente.tribunale.cosenza <presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it>  
**Oggetto:** RG 22/2021 Fall. - Sovr. Piano - Richiesta di pubblicazione decreto e proposta  
**Allegati:** Decreto di fissazione udienza e sospensiva.pdf (758.0 KB)  
Piano del consumatore.pdf (300.6 KB)

In ottemperanza alle disposizioni avute dal giudice dott.ssa Francesca Familiari trasmetto in qualità di gestore della crisi decreto e proposta al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la loro pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza.

Cordialmente.

--

**Dott. Marco Corno**  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Esperto in contenzioso bancario e ristrutturazione debiti  
Docente di pianificazione finanziaria e fiscale

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043  
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG

*Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.*

TRIBUNALE DISTrettuale DI COSENZA  
Via M. Cutugno -  
Cosenza, il 15/7/22  
IL CAPO DEL TRIBUNALE  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO  
Dott. Piero Santese



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile – Fallimentare**  
**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott.ssa Francesca Familiari,

vista la proposta di piano del consumatore presentata da **Volpentesta Lavinia**;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dott. Marco Corno;

letti gli atti ed i documenti;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo la ricorrente residente in Rende (CS) alla via XX settembre n. 7;
  - non essere la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
  - non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
  - non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
  - aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12-bis l. 3/2012 ed in particolare:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (sostituito, nel caso di specie, da dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);

esaminata la proposta e la relazione allegata che consente *prima facie* di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore e quindi di ritenere ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore;

constatato che la proposta di accordo prevede la durata di 6 anni e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e dei tributi;
- il pagamento del 40% dei crediti chirografari

Funzionale a far fronte alla seguente complessiva debitoria:

CREDITORI ACCERTATI							
Nr.	Tipologia / Cartella	Creditore	Totale Residuo	%	Coobbligato	Categoria credito	Privilegio vantato
1	scoperto conto corrente	Intesa San Paolo 00001862	7.758,59 €	15,08%	no	conto corrente	mobiliare
2	prestito personale	Intesa San Paolo 00193	7.992,68 €	15,26%	no	prestito	mobiliare
3	Tributi	Regione Calabria	104,87 €	0,15%	no	tributi	mobiliare
4	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	97,97 €	0,17%	no	tributi	mobiliare
5	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	56,26 €	0,09%	no	tributi	mobiliare
6	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	161,10 €	0,27%	no	tributi	mobiliare
7	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	169,47 €	0,29%	no	tributi	mobiliare
8	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	19,90 €	0,03%	no	tributi	mobiliare
9	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	19,90 €	0,03%	no	tributi	mobiliare
10	prestito personale	Compass Spa 20403464	952,82 €	1,61%	no	prestito	mobiliare
11	prestito personale	Itis [ cedente Intesa San Paolo]	10.731,99 €	15,10%	no	prestito	mobiliare
12	OCC	OCC	30.636,02 €	51,67%	no	prestito	mobiliare
13	Legale	Avvocato Vena	2.952,40 €	4,98%	no	procedura	mobiliare
14	Ctp	Binetti Paolo	1.785,00 €	3,01%	no	procedura	mobiliare
			<b>59.293,93 €</b>	<b>100,00%</b>			

con tale piano di pagamenti

Nr.	Tipologia / Cartella	Creditore	prestito	Piano di pagamento						Totale
				ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	
1	scoperto conto corrente	Intesa San Paolo 00001862	€ 3.102,64							€ 3.102,64
2	prestito personale	Intesa San Paolo 00193	€ 773,07			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 773,07
3	Tributi	Regione Calabria	€ 104,87		€ 773,00					€ 773,00
4	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 97,97		€ 105,00					€ 105,00
5	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 39,15		€ 39,00					€ 39,00
6	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 22,50		€ 23,00					€ 23,00
7	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 161,10		€ 161,00					€ 161,00
8	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 169,47		€ 170,00					€ 170,00
9	Tributi	Regione Calabria ( ADE R)	€ 19,90		€ 20,00					€ 20,00
10	prestito personale	Compass spa 20403464	€ 952,82		€ 953,00					€ 953,00
11	prestito personale	Itis [ cedente Intesa San Paolo]	€ 4.294,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 694,00	€ 4.294,00
12	OCC	OCC	€ 12.254,77		€ 715,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 3.200,00	€ 3.540,00	€ 12.255,00
13	Legale	Avvocato Vena	€ 2.952,40	€ 1.600,00	€ 1.353,00					€ 2.953,00
14	Ctp	Binetti Paolo	€ 1.903,20	€ 1.600,00	€ 185,00					€ 1.785,00
			<b>28.534,89 €</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.534,00</b>	<b>€ 28.534,00</b>

Ravvisata *prima facie* la meritevolezza del creditore e ritenuto allo stato non dover vagliare il profilo della convenienza o meno rispetto all'alternativa liquidatoria, salvo sottoposizione del profilo da parte dei creditori;

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, successivamente alla comunicazione del presente provvedimento ed entro dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto, infatti, che:

a. *“Ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*

b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

ritenuto opportuno:

- concedere termine al ricorrente e OCC per apportare le eventuali modifiche al piano ed in ogni caso per aggiornarlo;
- concedere termine ai creditori per costituirsi ed esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate;
- fissare udienza per l’esame sull’omologa del piano, così come verrà rideterminato;

ritenuto opportuno, inoltre, che il professionista OCC dia evidenza, entro 5 giorni prima dell’udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

**P.Q.M.**

Visto il procedimento per l’omologazione del piano del consumatore di cui all’art. 12 bis della l. 3/2012

**FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno 6 ottobre 2022 ore 11:00;

**ORDINA**

- che la proposta - per come eventualmente precisata ed in ogni caso aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso - ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell’art. 12 bis comma 1 L.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 6 settembre 2022;

- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 6 settembre 2022;
- che il professionista dott. Corno si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al giudice con deposito in PCT entro il 15 settembre 2022;
- che il professionista dott. Corno entro il 1 ottobre 2022 dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

**DISPONE**

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (dott. Corno) e alla ricorrente (avv. Claudia Vena).

Cosenza, 14 luglio 2022

Il giudice  
dott.ssa Francesca Familiari

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

### **TRIBUNALE DI COSENZA**

#### **Ricorso ex art. 9 L. 27/01/2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del consumatore**

Per : VOLPENTESTA LAVINIA, nata a Rende (CS), il 18/06/1972, residente a Rende (CS) in Via XX Settembre n.7 -c.f. VLPLVN72H58H235Q- professione: DIPENDENTE-, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Vena – c.f. VNECLD76B58D086L, nel cui studio in Cosenza via Don Silvestro Marano n. 5 elegge domicilio, giusto mandato in calce la presente ricorso e con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [avvclaudiavena@pec.giuffre.it](mailto:avvclaudiavena@pec.giuffre.it)

#### **premesse che**

-La ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. n. 3 del 27 gennaio 2012 e a si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, sussistendo in capo al ricorrente un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, cui intende porre rimedio;

-Sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- c) non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

-Le cause della crisi, per come dalla stessa dichiarato, possono imputarsi essenzialmente alla graduale perdita di un reddito sufficiente a coprire le spese sopraggiunte nel corso del tempo a causa di particolari vicende occorse alla proponente.

La sig.ra Lavinia Volpentesta svolge l'attività di educatrice presso la Cooperativa "Il Melograno", centro diurno convenzionato con il Comune di Rende che si occupa di ragazzi disadattati, della quale attualmente è anche Presidente. E' nubile e vive nell'abitazione di sua proprietà sita in Rende via XX Settembre, con l'anziana madre. Nel 1998 le viene diagnosticata una malattia autoimmune, la idrosadenite, patologia allora poco conosciuta e che l'ha costretta negli anni a sottoporsi a diverse cure e visite, anche fuori Regione, volte all'individuazione di una cura efficace (Cfr. Doc. 3). Successivamente, alla idrosadenite si aggiunge anche una diagnosi di "endometriosi", per la quale nel 2008 viene sottoposta ad intervento chirurgico (Cfr. Doc.4). Le patologie indicate, non essendo riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno determinato ed ancora sono causa di elevati esborsi, tutti a carico della ricorrente, la quale ha potuto contare solo sul suo stipendio (sino al 2016 di appena 700,00) che, nel tempo, si è rivelato insufficiente. Ma vi è di più: la sig.ra Volpentesta è dipendente del Centro diurno "il Melograno" ed il committente è il Comune di Rende il quale, solo di rado, è stato puntuale nei pagamenti.

Ebbene, tali circostanze hanno costretto la sig.ra Volpentesta a ricorrere più volte alla finanza esterna nel corso degli anni. Ed infatti, in data 31/07/2014, sottoscrive un primo finanziamento con Intesa San Paolo di circa € 7.500,00, investiti per la quasi totalità nelle visite mediche per la idrosadenite cui si è sottoposta fuori Regione. Questa cura, in particolare, ha comportato per i primi mesi la necessità di sottoporsi a visite settimanali, che, oltre al costo dell'onorario dello specialista (cfr. DOC. 5), ha inevitabilmente comportato ulteriori esborsi per spese di viaggio e pernottamenti sul posto; a ciò, ovviamente, deve aggiungersi il costo dei farmaci prescritti per la cura, circa € 60,00 mensili, oltre alla spesa per il trattamento dell'endometriosi di circa €100,00 mensili. Nel 2015 sottoscrive altri due finanziamenti, uno con Compass di circa 5.000 euro

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

(24/06/2015) e, l'altro, di circa 12.000,00 euro con Intesa San Paolo (11/12/2015). In questo periodo, alle spese per i trattamenti indicati, si sono aggiunte quelle necessarie all'acquisto della nuova autovettura, cui la ricorrente è stata costretta stante l'impossibilità di riparare il vecchio autoveicolo. Sempre nel corso del 2015, la proponente che, si ripete, è educatrice presso un centro diurno per minori disadattati, ha aiutato economicamente (con circa € 4.000,00) la sig.ra Luisa Covello, zia affidataria di una bimba affetta da tumore ovarico che, inizialmente operata a Cosenza, è stata in seguito sottoposta alle cure con cellule staminali presso il Gaslini di Genova. (DOC.6). Successivamente, nel tentativo di appianare l'esposizione debitoria verso tutti gli istituti finanziari, contrae dapprima un finanziamento con Compass di € 10.000,00 circa (finanziamento del 02/05/2016), una parte dei quali investita nell'estinzione del finanziamento sottoscritto con la medesima finanziaria in data 24/06/2011. In data 21/10/2016 contrae un ulteriore debito con Intesa San Paolo di circa € 42.000,00, una parte dei quali utilizzati per l'estinzione del finanziamento di Intesa San Paolo del 31/07/2014, un'altra tranche di circa € 9.000,00 impiegata nelle spese di rifacimento pavimento di casa (DOC.7) ed i restanti € 12.000,00 circa utilizzati per inglobare il finanziamento già richiesto per l'acquisto dell'autovettura con la Towers. Ancora, in data 13/06/2017 sottoscrive altro finanziamento con Compass, di € 10.000,00 circa, con il quale estingue il precedente contratto di Compass del 02/05/2016 ed in data 27/02/2019, sempre con il medesimo istituto, chiede altra liquidità per un importo di € 16.000,00; finanziamento quest'ultimo tuttora in essere, una parte del quale utilizzato per l'estinzione del finanziamento Compass del 13/06/2017 e l'altra utilizzato per le consuete e già citate cure mediche. Infine, in data 16/12/2020, sottoscrive un ultimo finanziamento di € 9.000,00 circa, accordato dalla Banca ma non liquidato in quanto la ricorrente non ha dato seguito alla pratica e con i quali avrebbe voluto chiudere tutte le posizioni aperte con Intesa San Paolo (fido, scoperto di c/c). Si precisa, infine, che la sig.ra Volpentesta, dal 2019 e sempre a causa delle anzidette patologie, si sottopone

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

periodicamente (almeno ogni 6 mesi) a costose indagini mediche volte a verificarne lo stato generale utile all'assunzione dei farmaci specifici (nella specie UMIRA) (DOC.4).

Orbene, da quanto precede, è evidente che il ricorso al credito da parte dell'odierna ricorrente si è reso necessario per il sopraggiungere di eventi non prevedibili, ai quali la stessa ha dovuto far fronte confidando unicamente sul proprio stipendio che si è rivelato insufficiente a sostenere tutte le spese.

In punto di meritevolezza, infatti, giova ricordare come con l'entrata in vigore della L. n. 176/20 il requisito della meritevolezza è stato modificato, venendo in rilievo l'esame delle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode. (*"...la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori."*- decreto del 26.03.2021 del Dott. A. Rabuano- Trib.le di Napoli Nord).

Non può definirsi altrettanto incolpevole, invece, la condotta degli enti finanziatori. Al riguardo, si rinvia a quanto rilevato dal dott. Paolo Binetti, *advisor* della proponente, con riferimento alla condotta della Compass Banca S.p.A. nella erogazione del prestito del 13.07.2017 e dell'Intesa San Paolo S.p.A. nella concessione del finanziamento del 21.10.2016. Risulta evidente, infatti, che i citati istituti di credito non hanno correttamente adempiuto agli obblighi loro imposti dall'art. 124 – bis del TUB, avendo concesso i suddetti finanziamenti quando la ricorrente presentava già una crif con ritardi e segnalazioni negative (cfr. Pag. 3 – P.D.C. Dott. Binetti – DOC. n.1). Sul punto, tra le altre, si segnalano le pronunce del Tribunale di Rimini e di Napoli Nord ( III sezione civile), secondo cui *" l'art. 124 Tub, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è*

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

*riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante".* Orbene, venendo alla fattispecie sottoposta al nostro esame, non v'è dubbio che la condotta tenuta dai citati istituti di credito debba implicare l'irrogazione delle sanzioni processuali di cui al comma 2 dell' art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, previste per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore, non potrà, dunque, presentare osservazioni al piano, né proporre reclamo avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

-Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

- Attualmente la sig.ra Volpentesta Lavinia ha un reddito mensile medio di 1.245,00.

- Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella retribuzione percepita non sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;

- La sig.ra Volpentesta è nubile e vive nella casa di sua proprietà con l'anziana madre;

- Il reddito medio mensile della richiedente ammonta ad € 1.245,00 e le spese correnti mensili necessarie al proprio sostentamento ammontano ad € 770,00, come da dichiarazione allegata alla relazione di parte;

- A carico del ricorrente non risultano atti impugnati dai creditori;

- Su istanza della richiedente, l'Ordine dei Commercialisti di Cosenza, con determinazione dirigenziale n. 126 del 31.03.2021, ha nominato il dott. MARCO CORNO, indirizzo pec: marcocorno@pec.it quale Gestore della crisi da sovraindebitamento;

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5-- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

- La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, nella relazione del dott. Marco Corno, pec. [marcocorno@pec.it](mailto:marcocorno@pec.it), e che si deposita, unitamente al presente ricorso (DOC.2).

\*\*\*

Per meglio rappresentare la proposta di piano del consumatore allegata e redatta con l'ausilio del Dott. Paolo Binetti, nell'interesse della sig.ra Lavinia Volpentesta

si espone quanto segue,

La situazione patrimoniale del ricorrente/debitore, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste debitorie pendenti, suddivise per classi, nonché i crediti come di seguito indicati:

#### **DEBITI**

##### **Crediti in prededuzione:**

- 1) OCC e Gestore della crisi € 2.952,40
- 2) Dott. Paolo Binetti, quale advisor € 1.903,20;
- 3) Avv. Claudia Vena, per rappresentanza ed assistenza legale nel presente procedimento €1.785,00.

##### **Crediti assistiti da privilegio mobiliare:**

- 1) Regione Calabria (Tributi) € 104,87;
- 2) Agenzia delle Entrate Riscossione (Tributi) € 1.487,28;

##### **Crediti Chirografari:**

- 1) Intesa San Paolo (scoperto di c/c) € 7.756,59;
- 2) Intesa San Paolo (finanziamento ) € 1.932,58
- 3) Ifis SpA (finanziamento) € 30.636,92;
- 4) Compass (finanziamento) € 10.734,99

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

Il debito residuo totale accertato è pari a € 59.293,93.

### **CREDITI**

Reddito da lavoro dipendente presso la Cooperativa "Il Melograno" € 1.245,00.

### **BENI**

**Mobili:** Autovettura FIAT 500 L. -tg.FB077NW del valore di euro 6.000,00.

**Immobili:** Nuda Proprietà su immobile sito in Rende via XX Settembre, CAT A/3, individuato in Catasto Fabbricati al fgl 34, p.lla, 553, sub 4, 4,5 vani.

Tutto ciò premesso la ricorrente- debitrice, così in epigrafe rappresentata e difesa,

### **PROPONE**

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore

che qui di seguito si riassume, redatto con l'ausilio del dott. Paolo Binetti (DOC.1) e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato:

- 1) La soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione (100%);
- 2) La soddisfazione integrale (100%) dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, nella specie Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.487,28 e Regione Calabria per € 104,87;
- 3) La soddisfazione dei crediti chirografari al 40% e, dunque:
  - Intesa San Paolo (scoperto di c/c) € 3.102,64;
  - Intesa San Paolo (finanziamento) € 773,07;
  - Ifis SpA (finanziamento) € 12.254,77;
  - Compass (finanziamento) € 4.294,00;

Il tutto attraverso un piano ritenuto sostenibile di € 28.534,00 complessivi, compresi i crediti in prededuzione, quali compensi e spese della procedura, da restituire in n. 72 rate di importo pari a € 410,00 e, dunque, nel rispetto del principio della ragionevole durata del Piano.

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

Quanto al giudizio sulla convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, si rimanda a quanto esposto sul punto dal dott. Palo Binetti nella Proposta di Piano del Consumatore allegata. (cfr. pag. 5 P.D.C. Dott. Binetti – DOC. n.1).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Lavinia Volpentesta, come sopra rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

- **Che l'Ill.mo Tribunale di Cosenza Voglia:**

- Dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento con la presentazione del "Piano del Consumatore" e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- In subordine ed in caso di inammissibilità del Piano del consumatore, dichiarare aperta la procedura di "Accordo di Composizione della Crisi";
- In ogni caso:
  - Disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
  - Accertare e dichiarare la responsabilità di Compass Banca S.p.A. e di Intesa San Paolo S.p.A. nell'aver determinato, o aggravato, la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, omettendo, quale finanziatore, di verificarne adeguatamente il merito creditizio e per l'effetto comminare agli indicati istituti di credito le sanzioni di cui all' art. 69, co. 2, del CCII;

Si allegano:

- 1) Proposta di Piano del Consumatore, con relativi allegati;
- 2) Attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

Avv. Claudia Vena

Via Don Silvestro Marano n. 5-- tel. 098436942- mail:claudiavena@virgilio.it

COSENZA

- 3) Documentazione idrosadenite;
- 4) Documentazione endometriosi;
- 5) Dichiarazione dott. Di Stanislao;
- 6) Dichiarazione prestito Luisa Covello;
- 7) Dichiarazione spesa lavori rifacimento bagno;
- 8) Altra documentazione medica.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Cosenza, 19 ottobre 2021

**Avv. Claudia Vena**

**Tribunale di Cosenza**

**SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali**

**RELAZIONE SU PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 7  
COMMA 1 L. 3/2012 DA PARTE DEL PROFESSIONISTA NOMINATO**

**Oggetto: Prot. 6/21**

**Ricorrente 1: VOLPENTESTA LAVINIA**

Codice Fiscale: VLPLVN72H58H235Q

Residenza: VIA XX SETTEMBRE 7

Domicilio: RENDE (CS)

Regime patrimoniale:

Situazione occupazionale: DIPENDENTE

Atto di nomina del professionista: Determina camerale

Luogo e data: Cosenza 13/10/2021

Il professionista nominato

**Dott. Marco Corno**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Corno', written in a cursive style.

## **Tribunale di Cosenza**

### **SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali**

#### **RELAZIONE SU PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 7 COMMA 1 L. 3/2012 DA PARTE DEL PROFESSIONISTA NOMINATO**

#### **INDICE**

##### **CAPITOLO 1: PREMESSE**

1. Finalità.....	pag.3
2. Presupposti di ammissibilità.....	pag.3
3. Veridicità dei dati.....	pag.3
4. Sintesi della proposta.....	pag.5

##### **CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E VALUTAZIONE**

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza.....	pag.7
2. Valutazione della proposta.....	pag.10
3. Compenso del professionista.....	pag.11
4. Giudizio finale.....	pag.11

## **Tribunale di Cosenza**

### **SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali**

#### **CAPITOLO 1: PREMESSE**

##### **1. Finalità**

Lo scopo della presente è l'ammissione di parte alle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli 6 e ss. della legge 3/2012 e successive modifiche.

##### **2. Presupposti di ammissibilità**

Sussistono i presupposti di ammissibilità nei termini in cui sono definiti dall'articolo 7, legge 3/2012 e successive modifiche in quanto:

1. Il debitore si trova in situazione di sovraindebitamento poiché si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, avendo tale situazione determinato una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
2. Il debitore è un "Consumatore" in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali, estranei all'attività professionale o imprenditoriale, o socio di una società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni;
3. Non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalla quelle disciplinate dalla l. 3/2012 e ssmm;
4. Non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui alla l. 3/2012 e ssmm;
5. Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della l. 3/2012 e ssmm;
6. Ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, al fine di consentire l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
7. Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
8. Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

##### **3. Veridicità dei dati**

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso anche grazie alle banche dati interpellate e alle note dei creditori.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che:

- Il ricorrente percepisce un reddito mensile medio di **1.245,00 €**.
- Il nucleo familiare del ricorrente è composto da **1** persone e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari a **770,00 €**.

Pertanto, la rata si prevede sostenibile nella misura di **410,00 €**.

#### 4. Sintesi della proposta

La proposta prevede un piano sostenibile composto da n. 72 rate secondo il riparto di seguito illustrato.

Il tutto nel rispetto dell'art. 2741 del Codice Civile.

#### RIPARTO

Ricorrente	Creditore	Grado	Importo	% Sodd.	Reg. amm.to	Accant.to	Prededucib.	Privilegiati	Chirografi
VOLPENTESTA LAVINIA	OCC	Prededuzione	2.952,40 €	100,00%			2.952,40 €		
VOLPENTESTA LAVINIA	Legale di parte	Prededuzione	1.785,00 €	100,00%			1.785,00 €		
VOLPENTESTA LAVINIA	CTP	Prededuzione	1.903,20 €	100,00%			1.903,20 €		
VOLPENTESTA LAVINIA	INTESA S PAOLO	Chirografo	7.756,59 €	40,00%					3.102,64 €
VOLPENTESTA LAVINIA	INTESA S PAOLO	Chirografo	1.932,58 €	40,00%					773,03 €
VOLPENTESTA LAVINIA	REGIONE CALABRIA	Privilegio	104,87 €	100,00%				104,87 €	
VOLPENTESTA LAVINIA	ADE RISCOSSIONE	Chirografo	97,87 €	40,00%					39,15 €
VOLPENTESTA LAVINIA	REGIONE CALABRIA	Privilegio	169,47 €	100,00%				169,47 €	
VOLPENTESTA LAVINIA	ADE RISCOSSIONE	Chirografo	56,23 €	40,00%					22,49 €
VOLPENTESTA LAVINIA	REGIONE CALABRIA	Privilegio	161,10 €	100,00%				161,10 €	
VOLPENTESTA LAVINIA	ADE RISCOSSIONE	Chirografo	49,76 €	40,00%					19,90 €
VOLPENTESTA LAVINIA	REGIONE CALABRIA	Privilegio	952,82 €	100,00%				952,82 €	
VOLPENTESTA LAVINIA	COMPASS SPA	Chirografo	10.734,99 €	40,00%					4.294,00 €
VOLPENTESTA LAVINIA	IFIS SPA ( EX INTESA SAN	Chirografo	30.636,92 €	40,00%					12.254,77 €

	PAOLO)								
<b>TOTALE</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.640,60 €</b>	<b>1.388,26 €</b>	<b>20.505,98 €</b>	

Creditore per classe	Soddisfo	Rata proposta	N. Rate
Finanziamenti in regolare ammortamento			
Accantonamenti per giudizi pendenti			
Preceducibili	6.640,60 €	390,62 €	17
Privilegiati	1.388,26 €	347,07 €	4
Chirografi	20.505,98 €	402,08 €	51
		<b>RATE NECESSARIE</b>	<b>72</b>

## Tribunale di Cosenza

### SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali

#### CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E VALUTAZIONE

In adempimento all'incarico conferito, presa visione della documentazione fornita, effettuate le necessarie verifiche, si riportano qui di seguito le risultanze della valutazione precedute dalla descrizione della situazione debitoria.

##### 1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza

**L'articolo 9, comma 3 bis della l. 3/2012, specifica che nella relazione complementare alla proposta del ricorrente si riferisca su:**

- cause dell'indebitamento;
- diligenza impiegata dal debitore nell'*assumere volontariamente le obbligazioni*;
- *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere.*

**In aggiunta, l'art. 12-bis, comma 3°, l. n. 3/2012, preclude al giudice di ammettere alle procedure di sovraindebitamento in due casi:**

- 1) **quando costui abbia contratto obbligazioni** *«senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere»;*
- 2) **laddove abbia** *«colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».*

**La prima condizione di ammissibilità** (diligenza del ricorrente) posta dalla norma richiede la ponderazione delle obbligazioni che assume, alla luce dei propri redditi, sia attuali, sia attesi, nonché delle spese correlate alle esigenze di vita personali e familiari (in relazione ad un arco temporale corrispondente con la durata del rapporto obbligatorio), secondo il parametro dell'uomo ragionevole.

Quindi, per formulare un addebito di negligenza nei confronti del debitore non è sufficiente il fatto solo che, al tempo in cui il singolo debito è insorto, vi fosse un oggettivo squilibrio tra l'ammontare dell'indebitamento ed i redditi/rendite disponibili, **occorrendo anche accertare che, sempre con riferimento a quell'epoca, la stima dei flussi futuri di reddito, grazie ai quali egli aveva programmato di adempiere alle obbligazioni contratte, sia stata troppo superficiale od ottimistica.**

Inoltre, nella valutazione della diligenza del consumatore, occorre, per i debiti derivanti da contratti di finanziamento, tenere conto dei doveri di informazione, assistenza e valutazione del merito creditizio, incombenti sul creditore-professionista, secondo la disciplina relativa al credito ai consumatori, prevista, sia dal t.u.b., sia dalla recente direttiva 2014/17/UE, sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. A tal proposito, la sentenza del Tribunale di Forlì del 19 luglio 2018 e 20 agosto 2018, nel valutare la meritevolezza dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, pone l'accento sulla necessità da parte degli istituti di finanziamento di adottare una condotta diligente prima della concessione del finanziamento, stabilendo che si possa considerare meritevole il debitore quando gli istituti finanziatori hanno adeguatamente valutato il merito creditizio concedendo il finanziamento

**La seconda delle due condizioni** (indebitamento incolpevole) attiene ai casi in cui siano intervenuti dei fatti non controllabili, né prevedibili, idonei a ridurre significativamente il patrimonio e/o il reddito, attuale ed atteso, del debitore o del suo nucleo familiare.

Tali sopravvenienze, devono aver causato uno squilibrio patrimoniale inesistente al tempo in cui il debito è stato assunto.

Appare corretto, però, attribuire rilevanza alle sopravvenienze anche come ragioni che *determinano* la domanda di credito, facendo nascere l'esigenza di debitore un ulteriore debito da finanziamento (come *estrema ratio*), pur insostenibile alla luce delle condizioni economiche in cui il consumatore versa.

Ed infatti, diversamente concludendo, si giungerebbe al risultato paradossale di negare qualsiasi tutela proprio a coloro che, in una prospettiva di solidarietà sociale, ne hanno più bisogno, a tutto vantaggio di quei finanziatori i quali, pur essendo (o dovendo essere) consapevoli del dissesto economico del debitore (all'esito della valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato), abbiano, ciononostante, concesso il credito (magari confidando nella propria posizione di forza rispetto ad altri creditori, per via di garanzie o di altri strumenti, quali la c. d. cessione di un quinto dello stipendio o della pensione del debitore, opponibile agli altri creditori, etc. ).

**In sintesi, la disciplina descritta contempla una nuova categoria, l'incapacità di adempiere di tipo soggettivo, che assume rilevanza, sia se originaria (già presente al tempo in cui l'obbligazione è sorta, ma di cui il debitore non si è avveduto, pur dispiegando uno sforzo conforme a diligenza), sia se sopravvenuta.**

#### **CASO DI SPECIE:**

Nel caso di specie il debitore non ha colposamente determinato il sovraindebitamento poiché all'atto di assunzione delle obbligazioni si trovava in una situazione economico patrimoniale tale da far presumere la possibilità di poter adempiere i debiti contratti.

Al momento della contrazione dei debiti, infatti, non sussistevano ragioni tali da poter far presumere la successiva perdita di capacità economica.

**Di contro, la situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da:**

- **Situazioni personali imprevedibili al momento della contrazione del debito**
- **Eventi esterni non riconducibili alla sfera soggettiva del debitore**

La sig.ra Volpentesta Lavinia, Presidente dell'a Cooperativa "Il Melograno", centro diurno che si occupa di ragazzi disadattati, è nubile e vive nell'abitazione di sua proprietà con l'anziana madre. Nel 1998 le viene diagnosticata una malattia autoimmune, la idrosadenite, patologia allora poco conosciuta e che l'ha costretta negli anni a sottoporsi a diverse cure e visite, anche fuori Regione, volte all'individuazione di una cura efficace. Successivamente, a questa patologia, si aggiunge anche una diagnosi di "endometriosi", per la quale nel 2008 viene sottoposta ad intervento chirurgico (cfr. Certificazione della dr.ssa Del Negro Serena). Le patologie indicate, non essendo riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno determinato ed ancora sono causa di elevati esborsi, tutti a carico della ricorrente la quale ha potuto contare solo sul suo stipendio (sino al 2016 di appena 700,00) e che negli anni si è rilevato insufficiente a coprire tutti gli impegni economici che da queste problematiche di salute sono scaturiti. Ma vi è di più: la sig.ra Volpentesta percepisce lo stipendio da parte del Comune di Rende, il quale, tuttavia e per come provato dalla documentazione che si offre in visione, non è stato mai puntuale nei pagamenti, costringendola negli ultimi anni a ricorrere alla finanza esterna. Ed infatti, in data 31/07/2014 sottoscrive un primo finanziamento con Intesa San Paolo di circa € 7.500,00, investiti per la quasi totalità nelle visite mediche per la idrosadenite cui si è sottoposta fuori Regione (cfr. Dichiarazione a firma del prof. Stanislao di Teramo). Questa cura, in particolare, ha comportato per i primi mesi la necessità di sottoporsi a visite settimanali, che, oltre al costo dell'onorario dello specialista (circa €130, più € 80 per la seduta di agopuntura), ha inevitabilmente comportato ulteriori esborsi per spese di viaggio e pernottamento sul posto. A ciò, ovviamente, deve aggiungersi il costo dei farmaci prescritti per la cura e che tuttora assume, per circa € 60,00 mensili, oltre alle circa €100,00 al mese necessarie all'acquisto dei farmaci per l'endometriosi.

Nel 2015 sottoscrive altri due finanziamenti, uno con Compass di circa 5.000 euro (24/06/2015) e l'altro di circa 12.000,00 euro con Intesa San Paolo (11/12/2015). In questo periodo, alle spese per le ragioni di salute già esposte, si sono aggiunte, oltre a quelle necessarie alla riparazione della vecchia autovettura per circa € 3000,00 (cfr. Preventivo) anche quelle per l'acquisto della nuova e ciò in quanto l'intervento di riparazione non è risultato efficace, costringendola all'acquisto della nuova auto (cfr. Copia assegno € 3.000,00). Sempre nel corso dell'anno 2015, la ricorrente che, si ripete, lavora presso un centro diurno per minori disadattati, ha aiutato economicamente (con circa € 4000,00) la sig.ra Luisa Covello, zia affidataria di una bimba affetta da tumore ovarico che, inizialmente operata a Cosenza, è stata in seguito sottoposta alle cure con cellule staminali presso il Gaslini di Genova. (cfr. Dichiarazione sig.ra Luisa Covello).

Successivamente, nel tentativo di appianare l'esposizione debitoria verso tutti gli istituti finanziari accennati, contrae dapprima un finanziamento con Compass di € 10.000 circa (finanziamento del 02/05/2016), una parte dei quali viene investita nell'estinzione del finanziamento sottoscritto con

la medesima finanziaria in data 24/06/2015. Successivamente, in data 21/10/2016, contrae altro debito con la Intesa San Paolo per circa € 42.000, una parte dei quali utilizzati per l'estinzione del finanziamento di Intesa San Paolo del 31/07/2014, un'altra, circa € 9000,00, utilizzati per il pagamento delle spese di rifacimento pavimento di casa (cfr. \_\_\_ attestazione della ditta TECNO-3 srls ) ed, i restanti, utilizzati per inglobare il finanziamento già richiesto per l'acquisto della macchina con la Towers, circa € 12000. Ancora, in data 13/06/2017, sottoscrive altro finanziamento con Compass di circa € 10.000,00, con il quale estingue il precedente contratto di Compass del 02/05/2016 ed in data 27/02/2019, sempre con il medesimo istituto, chiede altra liquidità, per un importo di circa 16.000,00, finanziamento quest'ultimo tuttora in essere, con cui estingue il precedente Compass del 13/06/2017 e provvede alle consuete spese per le cure mediche. Infine, in data 16/12/2020, sottoscrive un ultimo finanziamento di € 9.000 circa, accordato dalla Banca ma non liquidato, in quanto la ricorrente non ha dato seguito alla pratica e con i quali avrebbe voluto chiudere tutte le posizioni aperte con Intesa San Paolo (fido, scoperto di c/c).

Si precisa che la sig.ra Volpentesta dal 2019 e sempre a causa delle anzidette patologie che la affliggono, si sottopone periodicamente (almeno ogni 6 mesi) a costose indagini mediche volte a verificarne lo stato generale utile all'assunzione dei farmaci specifici (nella specie UMIRA).

Orbene, da quanto precede, è evidente che il ricorso al credito da parte dell'odierna ricorrente si è reso necessario per il sopraggiungere di eventi non prevedibili, ai quali la stessa ha dovuto far fronte confidando unicamente sul proprio stipendio che, anche in ragione dei ritardi nell'accredito da parte del Comune di Rende, non è stato sufficiente a sostenere tutte le spese che nel tempo si sono palesate. Non può ritenersi altrettanto incolpevole, invece, la condotta degli enti finanziatori. Il giudizio sulla meritevolezza (requisito fondamentale per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento) va analizzato e parametrato anche tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore. Difatti tra le concause dell'indebitamento, deve tenersi conto altresì, della responsabilità del creditore, ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. In quest'ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che nello specifico articolo 68, al terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". Sull'ente finanziatore, dunque, incombe l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del

contratto di finanziamento. Sul punto si segnalano le pronunce del Tribunale di Rimini e di Napoli Nord ( III sezione civile), secondo cui “ l’art. 124 Tub, prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante”. Venendo alla fattispecie sottoposta al nostro esame, è indiscutibile la condotta colpevole degli enti finanziatori citati, nella specie Compass e Intesa San Paolo, che hanno consentito più volte l’accesso al credito alla ricorrente nonostante la stessa risultasse già da tempo segnalata nelle diverse banche-dati ( Crif, CTT, Banca D’Italia). Tale condotta, ai sensi del comma 2 dell’ art. 69 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, implica, altresì, l’irrogazione delle sanzioni processuali in danno del creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore, non potrà presentare osservazioni al piano, né proporre reclamo avverso l’omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

## Tribunale di Cosenza

### SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali

#### 2. Valutazione della proposta

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 comma 2 e dell'articolo 15, comma 6, l. 3/2012, Lo scrivente è chiamato anche ad attestare **la fattibilità** della proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Nello specifico essa prevede il pagamento di tutti i creditori (incluso il compenso dello scrivente professionista) nel rispetto dell'art. 2741 c.c.

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte nel rispetto dell'articolo 7 della legge 3/2012 secondo la quale "il credito munito di privilegio possa non essere soddisfatto integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione".

In ipotesi di piano, lo scrivente è chiamato a valutare anche la **convenienza della proposta** rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore. Invero, considerando la crisi generale, si può affermare che risulta difficile una immediata vendita dei beni pertanto si ritiene che la proposta di piano comporterebbe una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

## **Tribunale di Cosenza**

### **SEZIONE Ufficio Fallimenti ed altre procedure concorsuali**

#### **3. Compenso del professionista**

Il compenso dello scrivente professionista è stato calcolato al minimo ex D.M. 202/2014 decurtato del 40%.

#### **4. Giudizio finale**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, il professionista nominato

#### **ESAMINATI**

- I documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- La situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio;
- La proposta del ricorrente;

#### **ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità della domanda, che deve intendersi perfezionata con le informazioni contenute nel presente elaborato.

Si rimane a disposizione per eventuali integrazioni.

Con osservanza